



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Torino 121 CAP 10032 –CF 82501690018 PI 02249880010 –Tel 0119138093 Fax 0119139962

E-mail politiche.culturali@comune.brandizzo.to.it

SETTORE WELFARE, CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT

piazza Carlo Ala, 6 – Centro Culturale “Sarpa”

BOZZA DI CONVENZIONE

CON ENTE DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOVETTURA DI ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI E CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO.

Il giorno (...) mese (...) dell'anno (...), con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

- il Comune di (...) rappresentato dal (...) in qualità di (...) e domiciliato per la carica presso il Comune di (...);
- il Sig. (...) nato (...) il (...) residente a (...) in via (...) in qualità di (...) dell'Ente (...);

PREMESSO

- Che in data 19.02.2024, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24, sono state delineate le modalità procedurali di affidamento agli Enti del Terzo settore per lo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale;
- Che in data 06.05.2024, con la Determinazione n. 258, è stato approvato il testo della presente Convenzione;
- Che in esecuzione dell'art. 56 del Codice del Terzo settore e dell'atto di indirizzo sopra citato questo ente ha esperito una procedura comparativa tra vari enti del terzo settore al fine di identificare un *partner* per lo svolgimento in favore di terzi della seguente attività: servizio di trasporto, con propria autovettura, per visite mediche e specialistiche, dei residenti di Brandizzo, con specifico riferimento agli anziani ultra sessantacinquenni, ai cittadini diversamente abili e ai cittadini in condizioni di disagio economico, segnalati dal servizio sociale e ammessi al servizio a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale.
- Che a seguito della procedura comparativa, giusto verbale di data (...), sono state delineate le modalità di gestione del rapporto giuridico ed è stato identificato come partner l'Ente (...);

CONSIDERATO che sia ora necessario siglare il relativo rapporto giuridico mediante la stipula della convenzione regolatrice dei rapporti giuridici

Tutto ciò considerato,

SI CONVIENE E PATTUISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione e garanzie di rispetto dei diritti e della dignità degli utenti

Il Comune di Brandizzo, nella persona del Responsabile del Settore Welfare, Cultura, Istruzione e Sport (...) che lo rappresenta, affida all'Ente del Terzo Settore (...) che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig. (...), accetta, la gestione dell'attività di rilievo sociale di seguito declinata:

- Servizio di trasporto, con propria autovettura, per visite mediche e specialistiche, dei residenti di Brandizzo, con specifico riferimento agli anziani ultra sessantacinquenni con Isee pari o inferiore a € 18.000, ai cittadini diversamente abili e ai cittadini in condizioni di disagio economico, segnalati dal servizio sociale e ammessi al servizio a seguito di atto deliberativo della Giunta Comunale. Il Comune di Brandizzo riconoscerà al predetto Ente fino ad un massimo di € 15,00 per ogni servizio di trasporto effettuato, in considerazione di una disponibilità economica annua di € 500,00. In caso di tragitti più lunghi, la quota parte del costo del trasporto eccedente gli € 15,00, sarà a totale carico del trasportato e da questi corrisposto direttamente all'Ente.

Il pagamento da parte del Comune sarà erogato trimestralmente, a seguito di ricezione della fattura in formato elettronico, tramite sistema di interscambio SdI. L'Ente convenzionato si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara attribuito dall'A.N.A.C. Le fatture devono riportare i seguenti dati: la data del servizio, il luogo di trasporto, i dati anagrafici e la residenza del richiedente servizio. Inoltre, sarà cura dell'Ente acquisire l'autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali. L'Ufficio Politiche Sociali, previa verifica e controllo, provvederà alla liquidazione del corrispettivo. La liquidazione verrà disposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, eventuali contestazioni di irregolarità sospenderanno il predetto termine.

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, daranno esecuzione al presente accordo non solo a quanto pattuito formalmente in atto, ma salvaguarderanno anche, per quanto possibile, gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito.

L'Ente, in particolare, prende atto dell'importanza che assume l'attività da prestare a beneficio della collettività a cui per altro la convenzione stessa è finalisticamente preordinata.

La parte privata assume gli obblighi nascenti da questa convenzione nella piena consapevolezza che essa è in una situazione strutturale ed economico finanziaria tale da permettergli di dare corso ai servizi ivi indicati e per tutta la durata della convenzione.

Art. 2

Obblighi dell'Ente

L'Ente garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento delle prestazioni richieste, ed adeguatamente formati. A tal fine si impegna a garantire una adeguata formazione per tutti coloro che presteranno la loro attività.

L'Ente dovrà stipulare con Compagnia primaria, per i propri aderenti, apposita polizza assicurativa contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa verificarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

L'Ente si impegna, infine, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi all'attività svolta, e a raccogliere i dati personali dei fruitori del servizio in ottemperanza a quanto disposto ai sensi dell'art. 13, co.1, D. Lgs. 30.06.2003, n.196, e del Regolamento UE sulla privacy 679/2016.

Art. 3

Controlli dell'Amministrazione sull'attività e qualità del servizio

L'Amministrazione ha titolo di verificare non solamente che il servizio venga di fatto espletato, ma altresì che lo stesso venga espletato in modo diligente, corretto ed in aderenza alle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dall'Art. 1 della presente Convenzione.

Art. 4

Responsabilità nella gestione del servizio

Le parti dichiarano espressamente che l'Ente è responsabile in via diretta ed esclusiva della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del suo buon andamento.

Il Comune a tal proposito si riserva di monitorare e verificare l'efficacia del servizio, concordando, in collaborazione con l'Ente, eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico operative del medesimo.

Art. 5

Spese inerenti alla Convenzione

L'attività che l'Ente si impegna a prestare in forza del presente protocollo d'intesa non è a scopo di lucro, riconoscendo al Comune unicamente un rimborso per i servizi effettuati.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Legge 11.8.1991, n. 266, gli atti derivanti dall'applicazione della

legge precitata sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

La presente convenzione verrà registrata dalla parte interessata solo in caso d'uso.

Art. 6

Durata

La presente convenzione acquisisce efficacia giuridica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di anni tre.

Art. 7

Risoluzione del rapporto

Per espressa e concorde volontà delle parti, la presente convenzione si risolve di diritto allorquando l'Ente, direttamente o indirettamente, violi il precetto del mero rimborso delle spese, attuando azioni volte a eludere il precetto medesimo elargendo direttamente o indirettamente o per tramite di soggetti terzi benefici economici ai volontari.

La presente convenzione si risolve di diritto altresì nelle seguenti fattispecie (ritenute dalle parti di imprescindibile importanza ai fini nel mantenimento in essere della convenzione medesima):

- l'Ente perda durante l'esecuzione della convenzione i requisiti di moralità professionale;
- l'Ente, in funzione del tipo di servizio da svolgere, non abbia provveduto alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Ai fini della risoluzione di diritto, le parti danno atto che allorquando intervenga una delle fattispecie sopra delineata, il Comune ne dia comunicazione scritta all'Ente, indicando il motivo della risoluzione.

Le parti danno atto che rimane ferma la facoltà di risoluzione per inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione secondo i principi generali del Codice Civile.

Art. 8

Disposizioni finali

La presente convenzione, non avendo natura patrimoniale, viene redatta in duplice originale.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione le parti ritengono applicabili i principi delineati dal Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti.

Le parti concordano che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente accordo, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità esclusiva per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Art. 9

Controversie

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo sono riservate a norma dell'art. 11, comma 5 della L. n. 241/1990 alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ivrea.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Per l'Ente